

DOTT. PAOLO RIBOLLA
DOTT. ENRICO FUSI

DOTT. NICOLA PINESSI
DOTT. SEJMA SKENDO
DOTT. PAOLO PROSDOCIMI

aprile 2021

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di aprile	pag.	2
Crediti Iva trimestrali: in scadenza la richiesta di rimborso o compensazione per il primo trimestre 2021	pag.	4
La comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle strutture sanitarie private	pag.	8
<i>Click day</i> per il credito patrimonializzazione	pag.	11
Il contributo a fondo perduto del Decreto "Sostegni"	pag.	13
La definizione delle somme non ancora notificate derivanti dai controlli automatizzati dell'Agenzia delle entrate	pag.	16
Novellate le scadenze per le definizioni in "rottamazione" e "saldo e stralcio" e definito il recupero di somme in avviso bonario senza sanzioni	pag.	18
Le indennità del Decreto Sostegni	pag.	20
Scade il prossimo 30 aprile 2021 il termine per la detrazione dell'Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute nel 2020	pag.	24

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 aprile al 15 maggio 2021

pag. 27

Informative e news per la clientela di studio

FONDO PERDUTO

Contributo minimo per chi ha aperto la partita Iva nel dicembre 2019

Con il provvedimento n. 82454 del 29 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 chiarendo che a tali soggetti, il contributo a fondo perduto spetta:

- a prescindere dalla circostanza che essi abbiano avuto un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019;
- per la quantificazione del contributo la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 82454, 29/03/2021)

PROROGA AL 15 APRILE DELL'INVIO COMUNICAZIONE OPZIONE UTILIZZO SUPERBONUS

Prorogato ulteriormente dal 31 marzo al 15 aprile 2021 il termine per invio comunicazione telematica della opzione di utilizzo superbonus nonché per sostitutive e annullamenti

Con provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate stabilisce una ulteriore proroga dal 31 marzo al 15 aprile 2021 del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni del Superbonus (di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020). In particolare, si stabilisce che il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2020, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 83933, 30/03/2021)

GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE

Rimborso o utilizzo in compensazione per utilizzi del primo trimestre con pratica entro il 30 aprile 2021

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2021. A tal fine, è già disponibile il *software* al *link* <https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020>. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico.

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 96399, 23/03/2020)

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Corrispettivi: slitta al 1° ottobre 2021 il nuovo tracciato elettronico

Con provvedimento n. 83884 del 30 marzo 2021 vengono ulteriormente prorogati i termini relativi alla disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare, slitta dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 la data dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri versione 7.0 e del conseguente adeguamento dei registratori telematici. Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 83884, 30/03/2021)

DEDUCIBILITÀ MAXI CANONE

Indeducibile la quota riferita al maxi canone

Con l'ordinanza n. 7183 del 15 marzo scorso la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di "scorporo" del valore delle aree sottostanti ai fabbricati strumentali acquisiti con contratto di *leasing* finanziario nella valutazione della quota non deducibile non si debba tenere conto della parte riferibile al maxi canone, con una conseguente riduzione della ripresa fiscale da operare ai fini dell'Ires.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 7183, 15/03/2021)

RIFORMA DELLO SPORT

Publicati in Gazzetta Ufficiale i cinque decreti legislativi attuativi della riforma dello sport

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i cinque decreti legislativi (numeri da 36 a 40) tutti datati 28 febbraio 2021 emanati nell'ambito della riforma dello sport. In particolare i temi disciplinati riguardano: la riforma del lavoro sportivo, la disciplina della professione di agente sportivo, la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportiva e la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi e le misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Tra le novità l'istituzione presso il Dipartimento per lo sport, del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

(Gazzette Ufficiali n. 67 e n. 68 del 18 e 19 marzo 2021)

CEDOLARE SECCA

Chiarimenti in tema di riduzione del canone di locazione per l'emergenza Covid-19 e cedolare secca

Il regime agevolativo della cedolare secca non è impedito dall'eventuale efficacia di una clausola dell'Accordo territoriale sulle locazioni abitative, con cui è stato previsto che, laddove venga sottoscritto un contratto con riduzione obbligatoria del canone massimo, verranno riconosciute al locatore delle agevolazioni Imu per il periodo in cui la riduzione del canone sarà sussistente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 165 del 9 marzo 2021. Tale soluzione prescinde dalla circostanza che la clausola venga inserita direttamente all'interno del contratto ovvero sia prevista in autonoma scrittura privata da sottoscrivere e registrarsi contestualmente al contratto di locazione.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 165, 9/03/2021)

ACCERTAMENTO

Ampliato il potere di accertamento

Per le Sezioni Unite n. 8500/2021 il potere di accertamento va verificato rispetto a ogni annualità. Ad esempio, un bene acquistato nel 2000 e ammortizzato fino al 2033 è verificabile fino al 2039.

(Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 8500, 23/03/2021)

Informative e news per la clientela di studio

CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2021

Ai fini della richiesta di rimborso o compensazione dei crediti iva relativi al primo trimestre 2021 è ancora necessario rifarsi al modello TR pubblicato dall'Agenzia delle entrate con il **provvedimento direttoriale n. 144055 del 26 marzo 2020** che ha approvato il modello e le istruzioni da utilizzare per il periodo di imposta 2020. Sono state invece variare in data 22 marzo 2021 le specifiche tecniche del modello necessarie all'adeguamento della percentuale del 6%, ora 6,4%, relativa alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale.

Le modalità di compilazione del modello Iva TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il termine ordinario per la presentazione telematica del modello Iva TR con riferimento al primo trimestre 2021 è fissato al 30 aprile 2021.

Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito Iva trimestrale. L'utilizzo è infatti possibile:

- solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a euro 5.000 e
- solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start up* innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;

- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a. da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;
 - b. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
 - c. da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Si ricorda inoltre che....

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori esimenti dall'obbligo di presentazione della garanzia:

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli articoli 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull'istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello Iva TR sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo

al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➡ entro 30 aprile 2021 II trimestre ➡ entro 31 luglio 2021 (in quanto il 31 luglio cade di sabato e il primo giorno lavorativo successivo in agosto, la scadenza slitta al 20 agosto 2021) III trimestre ➡ entro 2 novembre 2021
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24: <ul style="list-style-type: none"> per crediti non superiori a 5.000 euro (limite inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri) la compensazione può avvenire fin dal giorno di presentazione telematica del modello TR; per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione telematica del modello TR. <p>La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).</p> <p>La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline</p>
Visto di conformità	Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi dell'articolo 38- <i>bis</i> , comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: <ul style="list-style-type: none"> aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

- beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;
- soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera *a-bis*), D.P.R. 633/1972

Informative e news per la clientela di studio

LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Come ogni anno scade il prossimo 30 aprile il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla *“riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private”*.

Con questa comunicazione, che si realizza attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti, cioè professionista e struttura sanitaria privata, vanno comunicate di fatto le prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture sanitarie private (Ssp).

I passaggi sono i seguenti:

- fatturazione ad opera del professionista;
- riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
- registrazione dei compensi riscossi ad opera della Ssp;
- versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
- comunicazione all'Agenzia delle entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti e odontoiatri che svolgono tali attività all'interno di una struttura sanitaria privata (Ssp).

Per struttura sanitaria privata si intende:

- l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio l'attività medica o paramedica; ovvero
- le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo medica.

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Soggetti esclusi

Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata *“in proprio”*. Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione che di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma *“prestate”* dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra Ssp e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla Ssp, esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Le strutture sanitarie private sono quindi tenute a:

- riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura;
- registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento;
- riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito). Visto che le spese sanitarie sono detraibili dal paziente se pagate con strumenti tracciati, sarà poco frequente il caso di pagamento in contanti;
- comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche, esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro, è necessario applicare l'imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l'incasso a favore del professionista dall'incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la Ssp registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come abbiamo già detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l'obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall'obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

Obblighi di comunicazione telematica

Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista.

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo, con riferimento alle operazioni rimosse in nome e per conto del medico nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.

Nella comunicazione vanno indicati:

- i dati del professionista;
- i compensi percepiti tramite la Ssp;
- i dati anagrafici della Ssp.

Sanzioni

L'omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all'Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 euro a 2.000 euro.

Informative e news per la clientela di studio

CLICK DAY PER IL CREDITO PATRIMONIALIZZAZIONE

L'articolo 26 del Decreto Rilancio ha introdotto apposite disposizioni a favore del rafforzamento patrimoniale delle pmi.

Si tratta di uno specifico credito di imposta cui potranno accedere sia le società che i soci rispettando tuttavia specifici requisiti.

Requisiti

Le società devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- c) nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2020, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento integralmente versato;
- d) al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014;
- e) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- f) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- g) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- h) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;
- i) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva.

Con il successivo decreto datato 10 agosto 2020 il Ministero ha reso note le disposizioni attuative.

Al fine di usufruire della agevolazione è necessario che i beneficiari, società e soci, inviino una apposita domanda all'Agenzia delle entrate, domanda che rappresenterà un dirimente essendo il credito d'imposta riconosciuto secondo l'ordine di presentazione delle stesse e fino all'esaurimento delle risorse stanziato.

➔ Le somme ottenute saranno considerate aiuti di Stato.

I relativi modelli sono stati approvati dall'Agenzia delle entrate con il **provvedimento dell'11 marzo 2021**.

Al credito di imposta per patrimonializzazione non si applicano i limiti di:

- 700.000 euro annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
- 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

Il credito inoltre non rileva ai fini delle imposte dirette né per il calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

Credito di imposta per il socio che procede all'aumento di capitale

In particolare è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro (nella misura massima di due milioni di euro) effettuato per l'aumento di capitale nelle società di capitale e società cooperative aventi sede legale in Italia.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2.000.000 euro.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

La domanda da presentarsi a cura del socio andrà presentata all'Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, esclusivamente in via telematica, dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021.

Credito di imposta per la società che procede all'aumento di capitale

Alle Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, con sede legale in Italia è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato.

La società invece presenterà la sua domanda, utilizzando il modello a lei riservato, sempre e solo in via telematica, dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021.

Sono esclusi gli intermediari finanziari, le società di partecipazione e le società assicurative.

Informative e news per la clientela di studio

II CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO “SOSTEGNI”

L'articolo 1 del “Decreto Sostegni” (D.L. 41/2021) ha introdotto un contributo a fondo perduto finalizzato alla generalità dei contribuenti (quindi non è limitato a specifiche categorie economiche, come avvenuto per i Decreti Ristori di fine 2020), a patto che il contribuente stesso abbia subito nel 2020 una contrazione di fatturato. La misura del contributo è variabile e dipende sia dalla dimensione del soggetto, quanto dalla contrazione di fatturato subita.

Da notare che, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, il presente può essere richiesto, alternativamente, in due forme diverse (tramite una opzione che deve essere espressa nella comunicazione con la quale viene invocato il contributo):

- 1) una erogazione che viene accreditata direttamente sul conto corrente del contribuente (deve essere intestato a tale soggetto, ovvero cointestato). In questo caso occorrerà indicare nell'istanza l'IBAN sul quale si richiede l'accredito delle somme (l'Agenzia raccomanda di verificare puntualmente tale dato, perché un errore può anche comportare il diniego del beneficio);
- 2) un credito d'imposta che può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo.

Soggetti interessati

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l'attività dal 24 marzo 2021; pertanto, occorre avere una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

Requisiti

Per beneficiare del contributo devono essere rispettati alcuni requisiti:

- il primo requisito è di tipo dimensionale: il soggetto deve aver conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro; se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate;
- il secondo requisito attiene il peggioramento della situazione 2020: per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è necessario che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
 - 1) importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all'anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019;
 - 2) attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 (quindi chi ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 ha diritto al contributo indipendentemente dalla riduzione del fatturato).

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei 2 anni. Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni. A tal fine, occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva.

Se la partita Iva è stata aperta tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020, il mese di apertura non si considera nel calcolo (né si considerano le operazioni effettuate in tale mese).

Contributo spettante

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'analogo importo dell'anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- 60%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.

Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:

- se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;

Esempio

Persona fisica

Fatturato 2019 = € 90.000 → media mensile 2019 = € 7.500

Fatturato 2020 = € 48.000 → media mensile 2020 = € 4.000 (riduzione di 3.500, pari al 47%)

Contributo spettante = € 3.500 * 60% = € 2.100

Esempio

Persona fisica

Fatturato 2019 = € 42.000 → media mensile 2019 = € 3.500

Fatturato 2020 = € 24.000 → media mensile 2020 = € 2.000 (riduzione di 1.500, pari al 43%)

Contributo spettante = € 1.500 * 60% = € 900 → contributo minimo di € 1.000

- per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo. Al verificarsi dei requisiti richiesti, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

La comunicazione

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza (che può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato).

Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a partire **dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021**.

L'istanza viene presentata esclusivamente in via telematica.

Se il richiedente si accorge di aver presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento – anche oltre il 28 maggio 2021 – un'istanza di rinuncia totale al contributo. A seguito di tale rinuncia deve provvedere a restituire il contributo eventualmente ricevuto, con applicazione delle sanzioni.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Agenzia effettua specifici controlli; qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter, c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ovvero nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di 3 volte il contributo indebitamente percepito.

Informative e news per la clientela di studio

LA DEFINIZIONE DELLE SOMME NON ANCORA NOTIFICATE DERIVANTI DAI CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 5, commi da 1 a 11, D.L. 41/2021 prevede che i titolari di partita Iva che hanno una riduzione di almeno il 30% del volume di affari del periodo di imposta 2020 rispetto al volume di affari del periodo di imposta precedente, possono fruire di una definizione agevolata di quanto emergente dai controlli automatizzati delle dichiarazioni relativamente a:

- somme dovute relativamente al periodo di imposta 2017 ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 elaborate ma non ancora notificate da parte dell'Agenzia delle entrate in quanto oggetto di sospensione;
- somme dovute relativamente al periodo di imposta 2018 ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 elaborate o da elaborare entro il 31 dicembre 2021 ma non ancora notificate da parte dell'Agenzia delle entrate.

Sarà l'Agenzia delle entrate ad individuare i contribuenti (qualsiasi titolare di partita Iva ancora attiva) a cui verrà inviata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di definizione con l'importo ridotto da versare. Con uno o più provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità con cui sarà data attuazione alla presente definizione agevolata.

L'individuazione delle somme che possono essere oggetto della definizione agevolata

La definizione agevolata consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità: l'Agenzia delle entrate selezionerà i contribuenti potenzialmente interessati confrontando il volume di affari dalle dichiarazioni Iva presentate per il periodo di imposta 2020 ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2020 (in questo secondo caso, pertanto, l'eventuale proposta di definizione agevolata potrà essere spedita solo dopo la trasmissione telematica del modello Redditi).

Gli avvisi di liquidazione

- L'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 prevede, ai fini delle imposte sul reddito, dei contributi, dei premi, e dei rimborsi dovuti, che l'Amministrazione finanziaria controlli gli errori materiali (compresi il calcolo delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti di imposta), la rispondenza dei versamenti con la dichiarazione, correggendo eventuali differenze e liquidando gli eventuali imposte, premi e contributi dovuti.
- L'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 prevede, ai fini Iva, che l'Amministrazione finanziaria controlli gli errori materiali e la rispondenza dei versamenti con la dichiarazione annuale e le liquidazioni periodiche, correggendo gli errori materiali commessi e liquidando l'eventuale imposta dovuta.

Si ritiene che, non essendo in possesso dell'Agenzia delle entrate i dati necessari per individuare i soggetti interessati dalla riduzione del volume di affari fino al mese di maggio (il termine per la

spedizione delle dichiarazioni Iva relativa al 2020 è fissato al 30 aprile 2021, mentre il termine per la spedizione del modello Redditi è fissato al 30 novembre 2021) le comunicazioni ai soggetti interessati saranno spedite nel secondo semestre dell'anno in corso.

Informative e news per la clientela di studio

NOVELLATE LE SCADENZE PER LE DEFINIZIONI IN “ROTTAMAZIONE” E “SALDO E STRALCIO” E DEFINITO IL RECUPERO DI SOMME IN AVVISO BONARIO SENZA SANZIONI

“Rottamazione” e “Saldo e stralcio”

In merito alle somme dovute ai fini della “Rottamazione dei ruoli” e del “Saldo e stralcio”, l’articolo 4, comma 1, lettera b), Decreto Sostegni ha modificato la scadenza, da considerarsi tempestiva, per il versamento delle somme originariamente dovute.

Si tratta di una “nuova proroga” che segue altre modifiche alle scadenze resesi necessarie come conseguenza delle difficoltà economiche e finanziarie legate al Covid-19.

Per effetto delle proroghe contenute nel Decreto Sostegni si considerano quindi tempestivi i versamenti eseguiti:

- entro il 31 luglio 2021 per le rate originariamente in scadenza nel 2020 e
- entro il 30 novembre 2021 per le rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, maggio e luglio 2021.

Il nuovo calendario delle scadenze sarà quindi il seguente:

Rottamazione	rata	termine originario	termine aggiornato
Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con versamento integrale delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 e automaticamente ammessi alla “rottamazione <i>ter</i> ”	3°	31.07.2020	31.07.2021
	4°	30.11.2020	31.07.2021
	5°	31.07.2021	30.11.2021
	6°	31.07.2021	30.11.2021
Rottamazione <i>ter</i> dei ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019.	3°	1.06.2020*	31.07.2021
	4°	1.06.2020	31.07.2021
	5°	31.07.2020	31.07.2021
	6°	30.11.2020	31.07.2021
Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019	7°	1.03.2021	30.11.2021
	8°	31.05.2021	30.11.2021
	9°	31.07.2021	30.11.2021
	10°	30.11.2021	30.11.2021
Rottamazione <i>ter</i> dei ruoli affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 31 luglio 2019.	2°	1.06.2020	31.07.2021
	3°	1.06.2020	31.07.2021
	4°	31.07.2020	30.11.2021
	5°	30.11.2020	30.11.2021
Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019.	6°	1.03.2021	30.11.2021
	7°	31.05.2021	30.11.2021
	8°	31.07.2021	30.11.2021
	9°	30.11.2021	30.11.2021

Saldo e stralcio	rata	termine originario	termine aggiornato
Carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019 o entro il 31 luglio 2019.	2°	1.06.2020	31.07.2021
	3°	31.07.2020	30.11.2021
	4°	31.03.2021	30.11.2021

N.B.

Va segnalato che in quanto il 31 luglio 2021 cade di sabato e il primo giorno lavorativo successivo in agosto, tale scadenza dovrebbe ritenersi prorogata al 20 agosto 2021



Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate alle scadenze su riportate si applica una tolleranza di 5 giorni.

Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Il Decreto Sostegni è inoltre intervenuto (articolo 4, comma 4) prevedendo l'annullamento automatico dei debiti esistenti al 23 marzo 2021 per importi fino a 5.000 (compresi interessi e sanzioni) per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro e risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010. Rientrano nei ruoli annullati anche quelli originariamente gestiti in rottamazione o saldo e stralcio.

Avvisi bonari senza sanzioni

Il Decreto Sostegni introduce con l'articolo 5 una nuova agevolazione ovvero la possibilità di sanare le irregolarità del 2017 e 2018 versando solo imposte ed interessi. Si tratta di avvisi che verranno inviati dall'agenzia con riferimento agli anni 2017 e 2018, in seguito ai controlli *ex* articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972.

Potranno usufruire dell'agevolazione i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, che abbiano subito una riduzione del volume d'affari pari o superiore al 30% dal 2019 al 2020.

Non rientrano nella previsione le comunicazioni *ex* articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973.

La determinazione delle somme dovute sarà a intero carico dell'Agenzia delle entrate, l'Agenzia infatti determinerà automaticamente dal confronto delle dichiarazioni iva lo scostamento di fatturato e provvederà a notificare l'avviso bonario con il solo addebito di imposte e interessi.



Per la definitiva chiusura dei rapporti con l'Agenzia delle entrate occorrerà il versamento integrale delle somme dovute anche effettuato con rateazione. In caso di mancato versamento l'agevolazione decadrà e torneranno applicabili le sanzioni sugli importi dovuti.

Per l'approfondimento si rinvia alla apposita informativa.

Informative e news per la clientela di studio

LE INDENNITÀ DEL DECRETO SOSTEGNI

Con l'articolo 10, D.L. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni") vengono rinnovate indennità già previste in precedenza a favore di talune categorie di lavoratori che risultano maggiormente colpiti dalla pandemia in atto. In taluni casi (come per i collaboratori dello sport) con differenze significative che andremo a illustrare.

Le indennità riconosciute dall'Inps

Nei commi da 1 a 9 del citato articolo 10, il Decreto Sostegni prevede il riconoscimento da parte dell'Inps di un'indennità pari a 2.400 euro a lavoratori appartenenti alle categorie di seguito descritte ed in possesso di determinati requisiti.

⇒ *I soggetti interessati*

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.

Quanto alle modalità e alle caratteristiche previste per l'erogazione occorre evidenziare che:

- per quanti abbiano già beneficiato delle indennità previste dagli articoli 15 e 15-*bis*, Decreto Ristori (D.L. 137/2020), l'indennità viene erogata dall'Inps in via automatica;
- per quanto non abbiano in precedenza beneficiato dell'indennità prevista dal Decreto Ristori, l'erogazione della indennità pari a 2.400 euro è subordinata alla verifica da parte dell'Inps del possesso dei requisiti richiamati ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 10 del recente Decreto Sostegni.

In generale, salvo specifiche eccezioni, le condizioni che i lavoratori appartenenti alle singole categorie devono possedere per beneficiare dell'indennità sono analoghe a quelle già previste da precedenti disposizioni istitutive di analoghe misure indennitarie.

In particolare viene ribadito che non ha diritto alla indennità chi, alla data di presentazione della domanda, è titolare di un contratto di lavoro subordinato (ad eccezione del lavoro intermittente) e/o risulta titolare di pensione.

L'elemento innovativo di queste indennità è ovviamente riferito al termine di verifica dei requisiti specifici (ad esempio data di cessazione del rapporto lavorativo, di iscrizione in una gestione previdenziale o di maturazione di un numero minimo di giornate retribuite) che viene posticipato al **23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio). Ciò al fine di permettere l'accesso al beneficio anche a coloro che hanno maturato i presupposti successivamente alla pubblicazione del precedente Decreto Ristori.

⇒ *Novità per gli iscritti alla gestione ex-Enpals*

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo la soglia di reddito relativo al 2019 entro la quale è possibile beneficiare dell'indennità è incrementata – rispetto alla precedente - da 50.000 a 75.000 euro.

Per i potenziali nuovi beneficiari, le **domande per l'indennità dovranno essere inoltrate all'Inps entro il 30 aprile 2021**.

Quanto al divieto di cumulabilità, le indennità in commento sono generalmente non cumulabili tra loro ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.

Le indennità riconosciute da Sport e Salute Spa ai collaboratori sportivi dilettantistici

Nei commi da 10 a 15 del richiamato articolo 10 del Decreto Sostegni vengono invece rinnovati gli aiuti previsti per i collaboratori che operano in ambito sportivo dilettantistico e che percepiscono somme inquadrate nel regime dei compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m, Tuir.

Le novità immediate che si riscontrano per queste nuove indennità sono che:

- il *bonus* non è legato come in passato ad alcuna mensilità e, per ora, deve quindi considerarsi *una tantum* per l'anno 2021;
- l'importo non è fisso ma variabile e viene determinato in funzione dell'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2019 (saranno probabilmente la o le Certificazioni Uniche rilasciate nel corso del 2020 dai soggetti eroganti a comprovare il dato);
- la norma non prevede la possibilità di presentare nuove domande e ne deriva pertanto che gli aventi diritto al nuovo *bonus*, nel rispetto dei requisiti, sono soltanto coloro che abbiano beneficiato di almeno una delle precedenti indennità;
- la norma non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del *bonus* 2021.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa del Decreto Sostegni l'indennizzo viene quindi proporzionato all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno di imposta precedente all'emergenza da Covid-19 e ispirato a ragioni di equità al fine di *“discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio studenti)”*.

⇒ *La misura dell'indennità*

- 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro;
- 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
- 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.

Quanto ai requisiti richiesti, ricordiamo che il nuovo decreto come i precedenti riconosce il bonus in favore di lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir presso il CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni:

- che abbiano **cessato, ridotto, sospeso la loro attività** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l'assegno ordinario di invalidità e, secondo quanto chiarito sulle FAQ di Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, esclusa anche la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale);
- che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
- che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni), come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni.

Relativamente alla prima condizione sopra evidenziata si riportano di seguito le precisazioni fornite da Sport e Salute in una *faq* pubblicata con riferimento alla precedente indennità di novembre. Va a questo proposito osservato che, a parte il caso della “cessazione” che risulta disciplinato dal provvedimento normativo, nulla si precisa con riferimento alla “sospensione” e alla “riduzione”. Si ritiene, pertanto, che ai fini della fruizione del presente *bonus* 2021 sia necessario, al verificarsi delle restanti condizioni, verificare la “sospensione” e la “riduzione” con riferimento all'intero anno 2020. A tal proposito si ritiene che la “riduzione” possa essere verificata confrontando le Certificazioni Uniche rilasciate per l'anno 2019 e per l'anno 2020.

Faq 12) in quali casi si può ritenere che l'attività sia ridotta/cessata/sospesa nel mese di novembre 2020?

La tua attività di collaboratore sportivo deve essere cessata, interrotta o deve aver subito una riduzione nel mese di novembre 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per “**cessazione**” si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD sia terminato definitivamente a causa del Covid-19 nel mese di novembre 2020;

Per “**sospensione**” si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD si sia interrotto momentaneamente a causa del Covid-19 nel mese di novembre 2020;

Per “**riduzione**” si intende una diminuzione delle ore lavorate/dei compensi percepiti dalla ASD/SSD per il mese di novembre 2020.

⇒ *Le indennità previste dal Decreto Cura Italia incompatibili con il presente bonus*

- norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;
- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo (gestione *ex* Enpals);
- Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal *virus* Covid-19;
- indennità per gli iscritti al fondo gestione Inps;
- indennità per i lavoratori domestici.

Anche l'indennità di disoccupazione Naspi è incompatibile con l'erogazione del *bonus*, come precisato da Sport e Salute, perché essendo sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

Come per le versioni precedenti, il bonus erogato da Sport e Salute non concorre alla formazione del reddito.

Quanto alle modalità di erogazione Sport e Salute Spa provvederà, in linea con quanto fatto in precedenza, come segue:

- i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi, si ritiene di almeno una indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l'ammontare dell'indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all'atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute S.p.a. con i dati risultanti all'Agenzia delle Entrate;
- l'erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi come già comunicato da Sport e Salute S.p.a. gli aventi diritto riceveranno una mail con il link per confermare con dichiarazione in autocertificazione ai sensi dell'articolo 445/2000 il possesso dei requisiti, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche, oppure per rinunciare, apponendo il flag nell'apposita casella.

⇒ *La verifica della mail comunicata a Sport e Salute*

Si raccomanda intanto di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere. In ogni caso Sport e Salute ha precisato che nel caso di mail non più attive sarà data ugualmente la possibilità di accedere alla piattaforma e ha pubblicato le informazioni necessarie per i passaggi da seguire (prenotazione, accesso e procedura per il recupero della password consultabili a questa pagina).

⇒ *Aspetti da chiarire*

Con riferimento a questa disciplina riferita alle indennità 2021 riconosciute ai collaboratori sportivi, restano comunque da chiarire taluni aspetti dubbi che si spera vengano risolti al più presto.

In primis, il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia di lasciare fuori tutti quei contratti avviati per la prima volta nel 2020, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non rinnovati. Non si comprenderebbe, infatti, la ratio di un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia invece intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020. Questi soggetti infatti potrebbero aver percepito indennità per il 2020 non avendo però percepito alcun compenso nel 2019. Ciò in quanto il bonus di marzo 2020 introdotto dal Decreto Cura Italia richiedeva la preesistenza del rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020 e pertanto contemplava non solo i rapporti instaurati nel 2019 ma anche i contratti stipulati tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020. Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 era richiesto e utilizzato solo al fine di stabilire una priorità a favore di chi non aveva percepito importi superiori a 10.000 euro e limitatamente al *bonus* di marzo.

Segnaliamo, infine, che Sport e Salute ha attivato un canale Telegram <https://t.me/s/SporteSalute> al fine di fornire aggiornamenti e comunicazioni sull'indennità in commento.

Informative e news per la clientela di studio

SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2021 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2020

Diversamente dallo scorso anno, nel quale il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2019 fu prorogato senza sanzioni al 30 giugno 2020 a seguito della previsione contenuta nell'articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2021 relativa all'anno 2020 scadrà – salvo proroghe ad oggi non previste - nel termine ordinario del 30 aprile 2021.

Vediamo pertanto quali sono le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2020 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell'attuale termine previsto dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l'esercizio del richiamato diritto.

⇒ *La modifica delle regole per la detrazione*

Come è noto, già a partire dal periodo d'imposta 2017, il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse già a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato – poggiando sulle disposizioni comunitarie - che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i due seguenti presupposti.

I due presupposti per la detrazione

- effettuazione dell'operazione (**c.d. presupposto sostanziale**)
- possesso (momento di ricezione) della fattura (**c.d. presupposto formale**)

⇒ *Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a "cavallo d'anno"*

Con l'articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, il legislatore ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 al fine di concedere la facoltà di considerare nella liquidazione riferita al momento di effettuazione quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la liquidazione stessa. Vediamo cosa prevede letteralmente la disposizione.

Il comma 1, articolo 1, D.P.R. 100/1998

“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo [CHLARIMENTO AGENZIA:

secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali] a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.

Se quindi per le liquidazioni, sia mensili che trimestrali, avvenute in corso d'anno, effettuazione dell'operazione e ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione. Le indicazioni contenute nell'ultimo inciso della disposizione sopra richiamata fanno sì che se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso una fattura di acquisto datata 2020 solo nel 2021, ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2021 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello dichiarazione Iva 2022) che scade ordinariamente al 30 aprile 2022.

Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di “competenza” ma di ricezione.

Momento di ricezione per le fatture elettroniche

Vale la pena osservare che a seguito dell'avvento dell'obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio. Permangono, tuttavia, ancora dei casi nei quali le fatture possono essere ancora emesse in modalità cartacea (vedi, ad esempio, i contribuenti forfettari) e quindi, per esse, l'individuazione del momento di ricezione potrà essere dimostrato seguendo le indicazioni già fornite dall'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 1/E/2018 ovvero con pec o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento o, in assenza di tali forme, da una corretta tenuta della contabilità.

⇒ Ricorso all'Integrativa per le fatture ricevute nel 2020 ma registrate dopo il 30 aprile 2021

Sempre con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2020 e ricevuta con data “certa” nel 2020, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2021 entro il prossimo 30 aprile 2021, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione Iva 2021, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

⇒ Il diverso trattamento delle note di variazione

Con la **risposta n. 55/E/2019** l'Agenzia delle entrate è intervenuta in merito alle disposizioni dettate dall'articolo 26 del decreto Iva in tema di note di variazione. Secondo l'Amministrazione finanziaria non è possibile fare ricorso alla nota di variazione in diminuzione (la cosiddetta nota di credito) una volta che siano decorsi i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione.

L'attuale versione del citato articolo 19, comma 1 prevede, infatti, che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più

tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (per individuare detto momento la circolare n. 1/E/2018 richiama i contenuti di seguenti documenti di prassi: la risoluzione n. 89/E/2002, la risoluzione n. 307/E/2008 e risoluzione n. 42/E/2009).

Ne deriva pertanto che, per le note di variazione, la detrazione può essere operata non più, come avvenuto in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, bensì nel termine più breve attualmente previsto.

Questo aspetto, unitamente al fatto che per la nota di variazione non esiste un vero e proprio "momento di ricezione" (la detrazione, infatti, va a beneficio del soggetto che emette il documento di rettifica), restringe non di poco il termine entro il quale poter esercitare la detrazione dell'iva evidenziata nella nota di variazione.

Volendo esemplificare, se un contribuente che si è precedentemente insinuato in un fallimento che si è chiuso definitivamente (secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia con la circolare n. 77/E/2000) in data 27 dicembre 2020 (il cosiddetto "presupposto" che legittima l'emissione della nota di credito), volesse recuperare l'iva dovrebbe farlo non oltre il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all'anno in cui tale presupposto è sorto, e cioè la dichiarazione Iva 2021 relativa all'anno 2020 che per quest'anno scade il 30 aprile 2021. Se quel contribuente, quindi, si "accorge" della chiusura della procedura concorsuale solo in data 4 luglio 2021, secondo la richiamata interpretazione dell'Agenzia quell'Iva non potrà essere recuperata facendo ricorso allo strumento della dichiarazione integrativa a favore andando quindi irrimediabilmente perduta. Nell'affermare questa tesi, l'Agenzia precisa che la nota di credito rappresenta una facoltà e non un obbligo mentre la dichiarazione integrativa ha la mera funzione di correggere errori e omissioni e non anche il mancato esercizio di facoltà.

Con la **risposta n. 593 del 15 dicembre 2020**, tuttavia, per un caso nel quale la curatela non ha mai notificato all'interessato il provvedimento di chiusura del fallimento, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il recupero dell'Iva, in attuazione al principio di neutralità, potrà avvenire mediante presentazione di apposita istanza di rimborso *ex* articolo 30-ter, D.P.R. 633/1972.

Infine, con la **risposta n. 192/E/2020**, poi ribadita con la più recente **risposta n. 119/E/2021**, l'Agenzia delle entrate ha precisato – esprimendosi in senso contrario rispetto a precedenti pronunce – che la nota di variazione (emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è sorto il presupposto) può comunque confluire nelle liquidazioni periodiche e/o nella dichiarazione relativa all'anno in cui la stessa nota è stata emessa, ancorché successivo a quello nel quale è sorto il presupposto.

Alla luce di tali interpretazioni si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 30 aprile 2021, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2020.

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 aprile al 15 maggio 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Si segnala che l'articolo 98, D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020 ha previsto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda (o dell'unica) rata di versamento dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'Irap per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'articolo 6, D.L. 149/2020 convertito nella L. 176/2020 ha, inoltre, previsto che la proroga operi automaticamente (senza la verifica del calo di fatturato/corrispettivi) per specifiche categorie di contribuenti, che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell'attività.

SCADENZE FISSE

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

**16
aprile**

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

	<p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
20 aprile	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
26 aprile	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale.</p>
30 aprile	<p>Modello Iva TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2021.</p> <p>Esterometro Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2021 da soggetti UE ed extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.</p> <p>Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).</p> <p>Dichiarazione Iva annuale Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2020.</p>

15 maggio	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
----------------------	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.